



MINISTERO DELL'INTERNO


DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

25 MAG. 2005

Palermo,
C.A.P.90139-Via M.Stabile,160-Tel.091/6110988-Fax 091/6111347

Prot. N. 4422...Allegati.....

NU 009
POST 15R



e. p. c.

- Raccomandata. A.R.
- Alla Sasol Italy S.p.A.
Contrada Marcellino
C.P. 119 AUGUSTA
 - Al Comune di AUGUSTA
 - Alla Provincia Regionale di SIRACUSA
 - All' Ufficio Territoriale del Governo
Prefettura di SIRACUSA
 - Alla Questura di SIRACUSA
 - Al Capitaneria di Porto di AUGUSTA
 - All' Autorità Portuale di AUGUSTA
 - Al Dip. I.S.P.E.S.L.
Largo dei Vespri, 19 CATANIA
 - Al Comando Provinciale VV.F.
SIRACUSA
 - Alla Regione Siciliana
Ass.to Terr. e Amb.te PALERMO
 - Alla Regione Siciliana
Ass.to Industria PALERMO
 - Alla Regione Siciliana
A.R.P.A. PALERMO
 - Al Ministero dell' Ambiente
Servizio I.A.R. ROMA
 - Al Ministero dell' Interno
D.VV.F.S.P.D.C.
Dir.Centr.Prev.Sic.Tecnica
Area Rischi Industriali ROMA
 - Al Ministero dei Trasporti
e della Navigazione - Div. Gen.
Dem. Mar.mo e Porti ROMA

OGGETTO: Sasol Italy S.p.A. - Stabilimento di Augusta (SR) - Rapporto di sicurezza ai sensi del D.L.vo n. 334/99 - Conclusioni dell'istruttoria (art. 21 D.L.vo 334/99).

Si trasmettono in allegato, per gli adempimenti di competenza, le conclusioni dell'istruttoria effettuata dal Comitato Tecnico Regionale per la Sicilia di cui all'art. 19 del D.L.vo 334/99, per lo stabilimento indicato in oggetto.

Si allega:

- delibera del C.T.R. n. 67 del 29/04/05.

IL PRESIDENTE DEL C.T.R.
DIRETTORE REGIONALE
(Calogero Murgia)

FF/ag



COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA SICILIA

Istruttoria ai sensi del D.L.vo 334/99.

Delibera n. 67 del 29/04/2005

Sasol Italy S.p.A.

Stabilimento di Augusta (SR)

IL COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA SICILIA

(Art. 19 del D.L.vo 17/8/99 n. 334)

VISTO

- Il D.L.vo 17/8/99 n. 334 e il D.P.C.M. 31/3/89.
- La documentazione agli atti inerente lo stabilimento Sasol Italy S.p.A. (già Condea Augusta S.p.A.) di Augusta (SR).
- Il rapporto di sicurezza presentato dalla Società con nota del 13/10/2000 e la documentazione integrativa successivamente prodotta.
- La precedente delibera del C.T.R. n. 43 del 15/12/2003;
- La relazione predisposta dal gruppo di lavoro appositamente incaricato dal C.T.R., a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dalla Società Sasol Italy S.p.A. in riscontro alle osservazioni poste dal C.T.R. a conclusione dell'istruttoria, con delibera n. 43 del 15/12/2003.
- Il regolamento del C.T.R. approvato nella seduta del 5/5/2000.
- Il verbale del C.T.R. del 29/04/2005 presenti, per l'esame della pratica in argomento: Murgia, (Presidente), Carano, Rizzo, Castiglia, Vasile, Bartolozzi, Bona, Amaro, Marotta, Iacono, Fazzari (Segretario).
Relatore: Di Bartolo.

PREMESSO

- che lo stabilimento deve essere in regola con tutte le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per tale attività, anche in materia ambientale.
- che il gestore dell'attività è responsabile di quanto affermato nel rapporto di sicurezza.
- che il gestore dell'attività è tenuto agli adempimenti previsti dal capo II del D.L.vo 334/99
- che il gestore dell'attività è tenuto, ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo 334/99 a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del suddetto decreto legislativo e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.

- che il gestore deve provvedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ secondo quanto previsto dal D.M. 16/3/98.
- che il gestore è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 9/8/2000 per quanto riguarda l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, nonché al controllo e revisione periodica dello stesso.

CONSIDERATO

- che lo stabilimento in questione rientra tra le attività a rischio di incidente rilevante con obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 334/99.

FORMULA LE SEGUENTI CONCLUSIONI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.L.VO 334/99

Si prende atto dei riscontri forniti dalla Società in relazione alla delibera n. 43 del 15/12/2003.

In occasione del prossimo aggiornamento del rapporto di sicurezza dovrà essere fornito riscontro alle seguenti osservazioni:

- 1) dovranno essere presentati gli studi finalizzati alla riduzione dei valori dell'indice generale di rischio dello stabilimento, in particolare per i casi in cui questi assumono valore "alto";
- 2) premesso che non si ritiene credibile il tempo complessivamente previsto per la procedura preliminare all'avvio automatizzato dello spiazzamento di prodotto nell'impianto Alky (ipotesi incidentale nn. 6 e 7) si prescrive che l'intera operazione di messa in sicurezza dell'impianto dovrà essere conclusa automaticamente entro i margini temporali già indicati nel rapporto di sicurezza. E pertanto, indipendentemente dalle verifiche sul campo, l'attivazione della procedura di spiazzamento dovrà avvenire entro un tempo non superiore a 15 minuti dalla rilevazione automatica della perdita.
Gli operatori adeguatamente protetti per le verifiche in campo, dovranno essere in numero tale da potere garantire il reciproco soccorso in caso di necessità.
- 3) per quanto riguarda il serbatoio V 358 Alky, di stoccaggio – riserva HF, si ritiene che il tempo necessario per il suo completo svuotamento rapido, stimato in 60 minuti, è ammissibile solo se, dimostrabilmente, un incidente credibile che avvenga durante la fase di svuotamento della ferrocisterna, possa essere gestito sia in termini impiantistici che procedurali. In tal senso tale ipotesi incidentale dovrà essere contemplata nel prossimo aggiornamento del R.d.S.

IL SEGRETARIO DEL C.T.R.
(Francesco Fazzari)



IL PRESIDENTE DEL C.T.R.
(Calogero Murgia)

